



REGOLAMENTO

ATLETI AZZURRI

Approvato dal Consiglio Federale del 25/11/2013 con delibera n. 168
Data ultima revisione 25/2/2015

INDICE

Art. 1 - Definizione di Atleta Azzurro

Art. 2 - Composizione - Ruoli

Art. 3 - Divisa

Art. 4 - Provvedimenti per inadempienze

Art. 5 - Capitano

Art. 6 - Doveri degli Azzurri

Art. 7 - Convocazioni federali

Art. 8 - Limiti delle effettuazioni delle scommesse sportive

Art. 9 - Normativa Antidoping

Art. 10 - Codice di Comportamento Sportivo

Art. 11 - Norma di rinvio

Art. 12 - Decorrenza

Art. 1 - Definizione di atleta Azzurro

1.1 Acquisiscono la qualifica di "Azzurri" gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e nuoto in acque libere che prendono parte -sotto l'egida della F.I.N.- a meeting internazionali, ad incontri internazionali ufficiali tra squadre nazionali o a Manifestazioni internazionali indette dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalla F.I.N. e dagli Organismi internazionali da essa riconosciuti.

Art. 2 - Composizione- Ruoli

2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:

- a) dal rappresentante della Federazione nella persona del capo delegazione/dirigente accompagnatore, o dal dirigente federale di ciascun settore nel caso di convocazioni comportanti la presenza di più discipline;
- b) dal responsabile tecnico nazionale di settore;
- c) dagli Atleti;
- d) dai tecnici federali o all'uopo incaricati;
- e) dai medici federali;
- f) dai fisioterapisti;
- g) dal preparatore atletico;
- h) da eventuali figure convocate dalla F.I.N. in ruoli funzionali al buon esito della trasferta.

2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il rappresentante della Federazione ha la direzione della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.

2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal rappresentante della Federazione.

2.4 Il responsabile tecnico ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.

2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del rappresentante della Federazione e alle decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico o dall'eventuale sostituto.

2.6 Il rappresentante della Federazione ed il responsabile tecnico sono tenuti su eventuale richiesta del Presidente, del Segretario Generale o del Procuratore federale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal rappresentante della Federazione o dal responsabile tecnico quando ritenuto opportuno e comunque quando necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

Art. 3 - Divisa

3.1 Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le squadre e le rappresentative nazionali, gli Atleti sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla F.I.N.

- 3.2 Per “divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico” fornito dalla F.I.N. deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, ivi incluso qualsiasi tipo di costume da gara, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima F.I.N.
- 3.3 In deroga a quanto indicato nel precedente comma, non costituisce violazione da parte degli Atleti del settore Nuoto e Nuoto di Fondo l’eventuale utilizzo di un costume personale diverso da quello fornito dalla stessa F.I.N. a condizione che gli interessati abbiano provveduto alla preventiva sottoscrizione dell’apposito “Accordo con gli Atleti per la appartenenza e la partecipazione alle Rappresentative nazionali”, che in caso di sottoscrizione costituisce atto integrativo al presente Regolamento.
- 3.4 L’utilizzo del costume personale è in ogni caso ammesso solo a condizione che si provveda alla rimozione e/o cancellazione del marchio e/o logo dell’azienda produttrice comunque di qualsiasi altro marchio non autorizzato.

Art. 4 - Provvedimenti per inadempienze

- 4.1 Il Consiglio Federale della F.I.N., in caso di inadempienza degli Atleti convocati nelle Rappresentative nazionali dell’obbligo ad indossare e utilizzare esclusivamente le divise, le tenute per il tempo libero e l’abbigliamento tecnico fornito dalla F.I.N., fatta salva la deroga per l’utilizzo del costume personale nel Settore Nuoto e Nuoto di Fondo con le modalità al precedente articolo 3, ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:
- a) per violazioni minori, intendendosi come tali l’utilizzo di materiale difforme, purché privo di marchi e/o loghi non autorizzati da F.I.N., in allenamento e/o riscaldamento in condizioni di assenza di copertura dei media (televisione e stampa): riduzione dei premi e/o delle borse di studio eventualmente concesse nella misura di Euro 1.000,00 fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per ogni singola manifestazione, ad esclusione delle violazioni commesse in occasione dei Giochi Olimpici, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Campionati Europei e Mondiali per le quali trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui alla successiva lettera b);
 - b) per le violazioni commesse in tutte le competizioni, comprese quelle in fase di allenamento/riscaldamento intervenute in presenza di copertura dei media: riduzione dei premi e delle borse di studio eventualmente concessi nella misura di Euro 2.000,00 per ogni singola violazione e nella maggiore misura di Euro 3.500,00 nel caso che la medesima violazione avvenga in occasione della partecipazione ai Giochi Olimpici, Universiadi, Giochi del Mediterraneo, Campionati Europei e Mondiali, fino ad un massimale di 30.000,00 Euro per ogni singola manifestazione;
 - c) per le violazioni che determinino l’utilizzo da parte degli Atleti di materiali recante marchi e/o loghi non autorizzati da F.I.N. è inoltre prevista:
 - la riduzione dei premi e borse di studio nella misura indicata alla precedente lettera b);
 - la revoca dei premi maturati e maturandi per un periodo minimo di mesi 6 sino ad un massimo di mesi 24; la revoca delle borse di studio per un periodo minimo di mesi 6 sino ad un massimo di mesi 48 coincidenti con la durata delle medesime borse di studio;
 - il possibile ritiro, in caso di reiterate infrazioni, dalla rappresentativa nazionale partecipante alla manifestazione e/o della possibile esclusione dalla convocazione

in rappresentative nazionali per un periodo minimo di mesi 6 fino ad un massimo di mesi 15;

- la possibile interruzione delle forme di assistenza diretta tecnica, logistica, medico-fisioterapica per gli Atleti assistiti presso i Centri federali e degli eventuali contributi allo stesso titolo erogati alle Società di appartenenza per gli Atleti assistiti in forma indiretta.

4.2 I provvedimenti di cui al precedente punto 4.1 lettere a), b) e c) che determinano la riduzione dei premi e/o delle borse di studio, qualora gli importi già maturati dai singoli Atleti risultino incipienti, sono recuperati a valere sulle successive somme eventualmente deliberate allo stesso titolo dalla F.I.N. a favore dei medesimi Atleti.

4.3 I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti -in via amministrativa- in attuazione del presente Regolamento:

- non precludono la valutazione da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi;
- mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.

Art. 5 - Capitano

5.1 Tra gli Atleti di ogni squadra o rappresentativa ne verrà designato uno quale capitano della squadra o della rappresentativa: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.

5.2 Il capitano ha le funzioni di rappresentare la squadra o la rappresentativa e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni; nelle sfilate e negli schieramenti il capitano prende il posto in testa alla squadra o alla rappresentativa accanto all'Alfiere.

5.3 Quando sono riunite più squadre o rappresentative ognuna ha il proprio capitano maschile e femminile.

Art. 6 - Doveri degli Azzurri

6.1 L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:

- al massimo impegno agonistico;
- al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla Federazione Italiana Nuoto e dei Regolamenti della Società di appartenenza;
- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali.

6.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale.

6.3 Per assenze causate da malattia e certificate a cura della Società di appartenenza, il medico federale potrà effettuare gli opportuni controlli.

6.4 Ogni assenza dovrà essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.

6.5 Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.

6.6 L'inosservanza degli obblighi del presente regolamento costituisce violazione disciplinare, soggetta ai provvedimenti dei competenti Organi federali.

Art. 7 - Convocazioni federali

7.1 Gli Atleti sono convocati con atto della Segreteria Generale, inviato agli Atleti e alle società di appartenenza.

7.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati; l'inosservanza anche parziale delle indicazioni contenute nella convocazione, comporta violazione di natura disciplinare.

7.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione possono intervenire esclusivamente previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale.

Art. 8 - Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive

8.1 In attuazione delle normative emanate dal C.O.N.I. e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della F.I.N. di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.

8.2 La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta infrazione disciplinare e come tale sottoposta alla valutazione degli Organi di Giustizia sportiva, salvo eventuali ulteriori profili di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 9- Normativa Antidoping

9.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uso previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

9.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI, della LEN, della FINA o del CIO possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.

9.3 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (Doping Control Officer - Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.

9.4 Gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione.

9.5 Gli Atleti inseriti nell'RTP nazionale devono fornire al C.O.N.I. le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'*Atleta* (whereabouts).

9.6 Gli Atleti inseriti nell'RTP internazionale devono fornire alla WADA, tramite il sistema ADAMS, le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'*Atleta* (whereabouts).

- 9.7 Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità. Le Società e/o gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità e, nel caso delle Società, una lista aggiornata degli Atleti qualora richiesta.
- 9.8 Le *Norme Sportive Antidoping* sono pubblicate e sul sito del CONI www.coni.it/antidoping che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione e sul sito internet del CONI www.coni.it/antidoping senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 10: Codice di comportamento sportivo

- 10.1 Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del *Codice di Comportamento Sportivo* del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
- 10.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
- 10.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it e sul sito della FIN www.federnuoto.it/federazione/normative.

Art. 11: Norma di rinvio

- 11.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano i Regolamenti emanati dalla F.I.N. e in particolare Statuto, Regolamento Organico e Regolamento di Giustizia nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi internazionali ai quali la F.I.N. aderisce.

Art. 12: Decorrenza

- 12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio Federale.